

COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI.

CAPO I°
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di San Lorenzo in Banale nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento.

CAPO II°
PROCEDURE

ART. 5

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione da parte della G.P. i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano regolare domanda che deve contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista dal Presidente del Collegio Sindacale;
- B) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con Bilancio previsionale delle entrate e delle spese firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale;
- C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo e per la verifica che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-organizzativa di nessun partito, in relazione all'art. 7 della L. 02.05.1974 n. 195 e all'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta comunale provvederà alla concessione e liquidazione del contributo. Quest'ultima nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione di copia delle note, fatture, contabilità, e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.

CAPO III°
SETTORE DI INTERVENTO

ART. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:

- A) culturale ed educativo;
- B) sportivo e ricreativo;
- C) sociale;
- D) sviluppo turistico ed economico;
- E) culto pubblico;
- F) volontariato per la protezione civile (es. Corpo V.V.F. ecc.);
- G) tutela dei valori ambientali;
- H) interventi straordinari.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili

CAPO IV°
SOGGETTI AMMESSI

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, del suo sviluppo socio-economico e di quello della Valle delle Giudicarie Esteriori;
- b) di enti privati, associazioni, società, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, del suo sviluppo socio-economico e di quello della Valle delle Giudicarie Esteriori;
- c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore dello sviluppo socio-economico del Comune e della Valle delle Giudicarie Esteriori;
- d) di persone residenti normalmente presenti nel comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la

partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m..I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

CAPO V° CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 8

1. Per i Soggetti
richiedenti la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una Associazione o Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione invalidi, sordomuti, ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'incontro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, su semplice richiesta oltre alla dichiarazione di cui al punto C e D del medesimo articolo.

ART. 9

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.7 , salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

1.1 Soggetti che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli stessi soggetti quando ricevono contributi per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI°

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di cui al presente regolamento sono finalizzati principalmente:

- A) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale o delle Giudicarie Esteriori comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia, Elementare e Media;
- B) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- C) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle

condizioni generali.

CAPO VII°
ATTIVITA' SPORTIVO-RICREATIVE

ART.13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive. La concessione dei finanziamenti avviene nel rispetto del regolamento approvato con delibera consiliare n. 58 dc. 09.09.1991 in attuazione dell'art. 15 della L.P. n. 21/'90.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della attività motoria, ricreativa, sportiva, dell'utilizzo del tempo libero ed al prestigio della comunità.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

CAPO VIII°
ATTIVITA' SOCIALE

ART. 14

Il Comune quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore dei destinatari che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati, dipendenti pensionati, Associazioni varie, ecc....).

CAPO IX°
SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO

ART. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- A) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- B) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- C) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi, manifestazioni e iniziative per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;
- D) a contributi annuali a favore dei Associazioni e di altri Enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale anche a titolo gratuito o di particolare favore. L'Amministrazione comunale può intervenire nei confronti del Consorzio Miglioramento Fondiario anche mediante contributi straordinari, in rapporto alle opere dallo stesso eventualmente realizzate a beneficio del patrimonio comunale.

CAPO X°
CULTO PUBBLICO

ART. 16

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:

- A) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987 n. 7228);
- B) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la

manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1992 n. 3500/632-R;

- C) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. n. 1/'93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).

CAPO XI°

VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

ART. 17

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di San Lorenzo in Banale un contributo stabilito in sede di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954 n. 24 e della L.R. 22.08.1988 n. 26, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di Previsione che il Conto Consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento, fatta salva la presentazione della documentazione per le spese di investimento/acquisto di beni strumentali.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V.F. ai sensi della citata normativa.
4. Tra le associazioni riconosciute viene individuato anche il Corpo Soccorso Alpino e associazioni similari.

CAPO XII°

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART.18

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono

principalmente finalizzati:

- A) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - B) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - C) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

CAPO XIII° INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 19

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale o delle Giudicarie Esteriori e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.
3. Per le iniziative dell'anno 1993 ed in situazioni eccezionali, comunque rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, la Giunta Comunale potrà erogare contributi anche senza che sia stata presentata documentazione preventiva, purchè quella inoltrata a consuntivo abbia i necessari requisiti di chiarezza e completezza.

CAPO XIV°
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 20

1. Annualmente viene redatto un albo comprendente i soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio comunale.

ART.21

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- A) assistenza e sicurezza sociale;
- B) attività sportive e ricreative nel tempo libero;
- C) sviluppo economico;
- D) attività culturali ed educative;
- E) tutela dei valori ambientali;
- F) interventi straordinari;
- G) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- A) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- B) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- C) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- D) durata, in mesi, dell'intervento;
- E) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:


- A) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- B) indirizzo;
- C) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- D) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- E) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 22

1. Alla redazione dell'albo e agli aggiornamenti provvede l'ufficio di Pagioneria, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati ed in base alle risultanze contabili.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

Il presente regolamento, costituito da numero 22 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del ¹⁹19/83 con deliberazione n° 38/93.

03 Gennaio 1993

Il Sindaco




Il Segretario Comunale
